

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

ACC

10000/100/220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

00/100/220

FLY & MOSQUITO CONTROL
MAR., APR. 1944

785015

U. S. RESTRICTED Equals British RESTRICTED

HEADQUARTERS
PENINSULAR BASE SECTION
APO 7822 Copies Rec'd
1-HQ Command (incl
English & Italian
text of PO
No. 24
APR 8 19441 - asst. adj. (Italian
text of PO &
24 only)

AS 725.11 BHMED

1 April 1944

Subject: Fly and Mosquito Control.

To : See Distribution.

1. The recently issued Regional Order on Sanitation attached hereto will be of great assistance to all units in carrying out the provisions of Circular No. 33, Headquarters PHS, dated 2 March 1944. It has been reproduced for the benefit of all concerned.

2. In order to assist AMB authorities in enforcing this order, PAB Sector commanders and unit commanders will notify the appropriate Sindaco or Mayor of violations of sanitary principles and policies outlined. Each report to Italian authorities will carefully state the address or location of the unsanitary situation and the identity of the offending person when obtainable.

By command of Major General WILSON:

D. W. MOTTEN

Major, A.D.C.
Asst. Adj. Gen.

1 Incl:
Regional Order No. 24,
HQ Region III, AMB,
dated 24 Mar 44 (in-
cluding Italian trans-
lation).

DISTRIBUTION:
HQ and DE

ACC-DIST
EXEC OFFRS
HQ CMDT-MAIN
G-4 (A)
ADJ. MAIN

3751

U. S. RESTRICTED Equals British RESTRICTED

QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO
REGIONE 3

ORDINE REGIONALE)

24 Marzo 1944

NUMERO 24)

Tenuto conto dell'avvicinarsi della stagione favorevole alla riproduzione delle mosche, e dei concomitanti pericoli di diffusione di diarrea, dissenteria, tifo e colera, si giudica che è da ritenersi essenziale che siano presi dei provvedimenti, al fine di mantenere e migliorare la situazione igienico sanitaria, in tutti i comuni delle Province di Napoli, Avellino e Benevento; e

Considerato che le Forze Armate Alleate sono state invitate a collaborare nel controllo delle zone ove, nella immediata vicinanza, vi siano truppe accampate o accampate; e,

Tenuto presente che il Governo Militare Alleato, darà tutto il suo appoggio, tanto come assistenza o consiglio, quanto nel provvedere i materiali necessari, per il raggiungimento degli scopi che il presente ordine si prefigge; perciò:

In virtù dei poteri conferitimi, Io, CARLOS POLITTI, Tenente Colonnello, Commissario Regionale, Regione 3,

ORDINE:

Articolo 1.

Onere dei Sindaci per la profilassi igienica

I Sindaci di ogni comune, compreso nei territori delle Province di Napoli, Avellino e Benevento, devono applicare e far rispettare con tutto il rigore possibile, quanto contemplato nel "Regolamento Sanitario d'Igiene Sociale" e dovranno inoltre provvedere e quanto segue:

- a. alla raccolta e rimozione dei rifiuti, a mezzo di veicoli e con adeguata personale, tanto di sorveglianza, quanto di lavoro;
- b. far sì che i pubblici ricettacoli, per lo scarico di rifiuti, siano efficientemente protetti dalle mosche, per evitare il contatto con i rifiuti stessi, prima della loro rimozione;
- c. assicurarsi che il carico e lo scarico dei rifiuti venga regolarmente e debitamente eseguito;
- d. a far vedere, in tempo debito, i posti neri; all'uopo il Sindaco stesso, dovrà stabilire delle tariffe, con prezzi ragionevoli, che saranno soggetti all'approvazione del Prefetto competente del territorio ove si trova il Comune;

e. a far riparare - ove necessario - ed a mantenere efficienti tutte le fognature ove vengano convogliate le acque nere dei fabbricati siti nel comune, nonché tutti quei canali, cunicoli e condotti, che siano adibiti a raccolta e convogliamento di acque, nere o piovane, provenienti da fabbricati siti nel Comune, e ciò irrispettivamente dal fatto che tali fogne, canali, cunicoli o condotti, si trovino entro o fuori il territorio del comune;

f. a far riparare - ove necessario - ed a mantenere efficienti tutti gli Idranti pubblici, nonché le condutture d'acqua che servono i fabbricati locati nel comune, irrispettivamente dal fatto che tali idranti e condutture si trovino entro o fuori il territorio del Comune; o

g. far opera di propaganda, contro i pericoli causati dalle mosche, e dalla loro tremenda diffusione, a mezzo di letture, conferenze, cartelli e films, e qualsiasi altro mezzo, atto a rinforzare la necessità della lotta contro le mosche.

Articolo II.

Infrazioni

Coma 1. Chiunque dimori in luogo abitato, non deve:

a. raccogliere, o permettere la raccolta, nei locali da esso posseduti od occupati, di rifiuti od immondizie, se non in recipienti o fosse, che siano debitamente protetti dalle mosche, e che, a mezzo dei relativi coperci o coperture, siano mantenuti chiusi;

b. gettare rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi posto aperto al pubblico, o in qualsiasi terreno nella vicinanza dell'abitato; o

c. soddisfare bisogni corporali, grandi e piccoli, se non in luoghi espressamente adibiti a ciò.

Coma 2. Chiunque dimori in una casa, non deve, e non deve permettere:

a. che la casa, o cortile, giardino o terreno a sua disposizione, o strada, vicolo o sentiero - sia pubblico che privato - confinante con la casa, sia, per mancanza di pulizia, in condizioni da esser ritenute nocive alla salute o anti-igienico;

b. che ogni bocchetta di acque, conduttura d'acqua, pozzo, canali di scolo, fognatura, gabinetto, latrina o pozzo nero, usato per la casa, sia non efficiente o in condizioni da esser ritenute nocive alla salute o anti-igienico; o

c. che qualsiasi genere alimentare, conservato in casa, sia non debitamente protetto dalle mosche.

785015

Articolo III

Finanziamento

Il Sindaco di ciascuna Comune, entro la detta provincia, compilarà subito un preventivo per le spese necessarie ed occorrenti per mettere in effetto, nell'ambito del suo Comune i servizi specificati nel precedente Art. I sulla base di tale preventivo, sottoporrà al Prefetto dal quale il suo Comune dipende, una richiesta di finanziamento allo scopo di poter provvedere ad un efficiente servizio igienico-sanitario.

La mancanza di fondi, non avrà alcuna ritenuta valida per una scarsa ed insufficiente situazione igienico-sanitaria.

Articolo IV.

Collaborazione con gli Alleati

Il Sindaco di ciascun Comune, entro la detta provincia, darà immediata esecuzione, ad ogni richiesta e reclamo, a lui indirizzati dal "Town Major" o dal Comandante Militare, delle Zone nelle quali siano accampate o accampate, forze Militari Alleate.

Articolo V.

Assistenza da parte del Governo Militare Alleato

Il Sindaco di ciascun Comune, entro la detta provincia invierà al Prefetto, dal quale il Comune dipende, qualsiasi richiesta, per ogni assistenza, egli ritiene dover chiedere al Governo Militare Alleato, al fine di porre in effetto quanto previsto dal presente ordine.

Articolo VI

Penalita

Chiunque contravvenza alle disposizioni del presente ordine, se giudicato colpevole da un Tribunale del Governo Militare Alleato, sarà soggetto alla pena del carcere o a multa o ad entrambe, con o senza altri provvedimenti legali, quali il tribunale potrà determinare.

Articolo VII

Estensione e data di effetto

Il presente ordine si estende ai territori delle Province di Napoli, Avellino e Benevento, ed avrà vigore ed effetto dal giorno 1 Aprile 1944.

CHARLES POINTELLI,
Tenente-Colonnello,
Comandante Regionale.

Reproduced by Office of Pw
Smythen, Hq, PWS, APO 232
25 March 1944

3718

